

Disciplinare per l'adesione al Sistema di qualificazione ambientale nei Punti Vendita della Distribuzione Organizzata della Regione Emilia-Romagna denominato "Carrello verde"

Art. 1 Finalità del sistema di qualificazione ambientale

- a) La Regione Emilia-Romagna istituisce un sistema di qualificazione ambientale per identificare i punti vendita (di seguito PV) presenti sul territorio regionale che si caratterizzano per elevate prestazioni ambientali sia in riferimento alle fasi di vendita che alla struttura del punto vendita stesso.
- b) L'ammissione dei PV al suddetto sistema di qualificazione ambientale, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, avviene tramite un riconoscimento formale che consiste nell'assegnazione del logo denominato "Carrello verde".

Art. 2 Oggetto del disciplinare

Il presente Disciplinare indica le procedure, i tempi e le modalità per l'ammissione dei punti vendita al sistema di qualificazione ambientale, per la concessione in uso del logo denominato "Carrello verde", il rilascio, il mantenimento e l'uso del logo, nonché per la definizione dei soggetti titolati a richiedere l'ammissione al sistema e dei responsabili del rispetto delle condizioni previste.

Il rilascio all'uso del logo avviene da parte della Regione a seguito della presentazione di specifica richiesta di adesione al sistema di qualificazione effettuata utilizzando il modello in allegato A e della valutazione delle prestazioni ambientali ivi dichiarate, sulla base di un sistema predefinito di requisiti e punteggi correlati.

La richiesta di adesione può essere inoltrata da parte delle imprese a cui fanno capo i punti vendita ovvero dagli stessi PV qualora dispongano di autonomia gestionale e/o si configurino come strutture autonome.

Art. 3 Definizioni

- a) Punto Vendita (di seguito PV): si intende per punto vendita la singola unità produttiva destinata ad attività commerciale di vendita al dettaglio.
- b) Referente del PV: soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione/impresa di appartenenza, è responsabile dell'attività di vendita al dettaglio, ovvero il soggetto incaricato ad assolvere agli adempimenti previsti dall'accordo di dettaglio.
- c) Referente dell'impresa: legale rappresentante dell'impresa o suo delegato che sottoscrive la richiesta di adesione al sistema per uno o più punti vendita.
- d) Registro dei Punti Vendita: banca dati creata e gestita dalla Regione contenente i PV ammessi nel sistema di qualificazione e quindi dotati di logo.
- e) Categorie di qualità ambientale: tre livelli prestazionali in cui è articolato il logo (bronzo, argento, oro) che prevedono il raggiungimento di prestazioni ambientali via via migliori e quindi un impegno sempre maggiore da parte della impresa e del PV, in termini di requisiti posseduti.
- f) Punteggio soglia: valore che determina l'attribuzione di un livello prestazionale tra i tre previsti (bronzo, oro e argento)
- g) Classe dimensionale: raggruppamento dei PV per dimensioni funzionali al sistema di qualificazione ambientale, in quanto i requisiti a cui un PV deve attenersi cambiano a seconda della superficie dello stesso, richiedendo in tal modo uno sforzo quanto più possibile proporzionato alla struttura.

Art. 4 Struttura e titolarità del logo "Carrello verde"

Le prestazioni ambientali del PV individuate per l'attribuzione del logo sono intese non solo in termini di riduzione dei rifiuti ma anche come performance ambientali generali.

L'adesione al sistema può avvenire in tre diverse categorie di qualità ambientale con prestazioni ambientali del PV via via più elevate e quindi un impegno sempre maggiore in termini di requisiti posseduti. A queste tre categorie corrispondono diverse varianti del logo rilasciato (bronzo, argento, oro)

Questa strutturazione consente di differenziare i PV a seconda del diverso livello di performance ambientale raggiunto e permette di valorizzare gli sforzi migliorativi tramite il passaggio alle categorie superiori.

Il disciplinare prevede la suddivisione dei punti vendita per classi dimensionali: le classi dimensionali sono funzionali al sistema di qualificazione ambientale, in quanto i requisiti a cui un PV deve attenersi cambiano a seconda della superficie di vendita dello stesso, richiedendo in tal modo uno sforzo quanto più possibile proporzionato alla struttura.

Le classi dimensionali individuate per il presente sistema di qualificazione sono elencate in tabella:

Classe dimensionale I	Superficie • 499 m ²
Classe dimensionale II	500 m ² • superficie • 999 m ²
Classe dimensionale III	1000 m ² • superficie • 2999 m ²
Classe dimensionale IV	Superficie • 3000 m ²

I requisiti previsti per ciascuna classe dimensionale e i relativi punteggi sono riportati nei seguenti documenti allegati al presente disciplinare:

- una tabella contenente i requisiti relativi all'offerta al consumatore (tipo di prodotti e modalità di vendita, informazione e sensibilizzazione), vedi allegato B
- una tabella contenente i requisiti relativi alle prestazioni ambientali del PV (aspetti direttamente generati dal PV: produzione di rifiuti e consumi energetici), vedi allegato C.

In via sperimentale, per il periodo iniziale di avvio del sistema di qualificazione ambientale, la Regione si riserva di rilasciare l'utilizzo del logo in un'unica versione, senza differenziare le categorie di qualità: in tal caso, il PV si intende ammesso al sistema di qualificazione se possiede tutti i requisiti obbligatori, come nel seguito definiti. Al termine del periodo di sperimentazione, il 01/07/2017, entrerà a regime il sistema di qualificazione su tre livelli, come di seguito descritto, con eventuali modifiche che la Regione riterrà opportuno integrare sulla base delle osservazioni pervenute durante la fase di sperimentazione e che saranno valutate nell'ambito del gruppo di lavoro previsto dall'accordo sottoscritto con Legacoop il 18/06/2014.

Al fine di mantenere aggiornato il sistema di qualificazione nel tempo, i requisiti vengono sottoposti a revisione da parte della Regione almeno ogni 3 anni, sulla base dei risultati raggiunti dai PV aderenti e in considerazione delle norme, delle conoscenze scientifiche e delle tecniche subentrate dopo l'avvio del sistema. La revisione dei requisiti avviene tramite aggiornamento degli allegati del presente disciplinare.

Il logo denominato "Carrello verde" è di proprietà della Regione Emilia-Romagna che ne concede l'uso gratuito ai PV a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria indicata all'art. 6.

Art. 5 Modalità di presentazione della documentazione per l'adesione al sistema di qualificazione ambientale

La richiesta per l'adesione al sistema di qualificazione ambientale deve essere compilata utilizzando il modello in Allegato A che include un'autodichiarazione con l'elenco dei requisiti posseduti al momento della richiesta.

La richiesta può essere presentata contestualmente per più punti vendita appartenenti ad una impresa compilando una unica scheda (Allegato A), purché la stessa sia accompagnata dalle tabelle "Elenco requisiti offerta consumatore" e "Elenco requisiti PV" riportanti il dettaglio dei requisiti specifici posseduti da ciascuna unità di vendita.

Il modulo, firmato dal referente dell'impresa, deve essere trasmesso alla Regione, scansionato in formato pdf, all'indirizzo di posta elettronica certificata servifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it, riportando nell'oggetto "Richiesta di adesione al sistema di qualificazione ambientale" ogni anno entro il 31 marzo.

Alla stessa mail devono essere allegate le tabelle "Elenco requisiti offerta consumatore" e "Elenco requisiti PV", in formato pdf e in formato aperto, compilate seguendo le indicazioni riportate in Allegato A.

Per il periodo iniziale di avvio del sistema di qualificazione ambientale, le richieste dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2015.

Art. 6 Iter istruttorio e rilascio del logo

La Regione effettua la verifica dei documenti ricevuti e calcola il punteggio per ogni PV secondo la metodologia descritta in allegato D "Attribuzione del punteggio".

Sulla base del punteggio totalizzato, la Regione assegna il logo associato alla corrispondente categoria ambientale.

A seguito dell'assegnazione la Regione invia al richiedente :

- comunicazione della categoria di qualità ambientale assegnata,
- manuale di utilizzo del logo,
- indicazioni per la raccolta periodica dei dati, nel rispetto di quanto richiesto nelle tabelle B e C (ultima colonna).

In via sperimentale, per il periodo iniziale di avvio del sistema di qualificazione ambientale, la Regione si riserva di rilasciare ai PV il logo in un'unica versione, senza differenziare le categorie di qualità: in tal caso, il PV si intende ammesso al sistema di qualificazione se possiede tutti i requisiti obbligatori, come definiti nelle tabelle allegato B e allegato C

L'elenco dei punti vendita che annualmente hanno ottenuto l'uso o aggiornato il logo sarà approvata mediante determina del Direttore competente in materia di ambiente.

Una volta rilasciato l'utilizzo del logo, la Regione inserisce il PV nell'apposita banca dati denominata "Registro dei Punti Vendita". La banca dati contiene l'elenco dei requisiti posseduti da ciascun PV con relativo punteggio e rappresenta quindi uno strumento per la tracciabilità del percorso di rilascio dell'uso del logo. Contiene inoltre i dati quantitativi forniti dai PV e gli indicatori che da questi scaturiscono.

Una parte delle informazioni contenute nella banca dati sarà visibile e consultabile dai consumatori attraverso il sistema informativo regionale.

Art. 7 Determinazione della categoria di qualità ambientale del PV e passaggio a categoria superiore

Terminato il periodo di avvio del sistema previsto dall'art 3, per determinare la categoria di qualità ambientale da assegnare al PV richiedente, la Regione verifica l'esistenza di due condizioni:

- il possesso di tutti i requisiti definiti come obbligatori,
- il raggiungimento del valore soglia che il PV ottiene sommando i punti collegati ai requisiti definiti come facoltativi.

Al fine di identificare quali requisiti sono obbligatori e quali facoltativi per il proprio PV, il richiedente deve utilizzare come riferimento le tabelle degli allegati B e C, da leggere a seconda delle dimensioni del PV (classe dimensionale di riferimento, riportata in colonna). Alcuni requisiti potrebbero non essere applicabili al PV (ad esempio i requisiti riferiti al banco pane o al banco self service di formaggio, che potrebbero non essere presenti nel PV); in tal caso, il PV non li tiene in considerazione.

Per conoscere i valori soglia da raggiungere per accedere alle diverse categorie di qualità ambientale per la propria classe dimensionale di riferimento, il richiedente deve fare riferimento all'allegato D "Attribuzione del punteggio". Nel caso di requisiti facoltativi non applicabili, come descritto alla lettera f), la soglia di riferimento va ricalcolata, togliendo il punteggio associato al requisito eliminato.

Per il passaggio ad una categoria superiore di qualificazione, il concessionario è tenuto a seguire la stessa procedura prevista all'art.5, quindi la compilazione della domanda in Allegato A con l'indicazione degli ulteriori requisiti acquisiti, e l'inoltro della stessa alla Regione.

Art. 8 Regole di utilizzo del logo

Una volta ottenuto l'utilizzo, il logo deve essere esposto obbligatoriamente in un punto visibile del PV su supporti fisici come la vetrina o pannelli informativi (già esistenti o appositamente creati per la promozione del logo stesso).

Il logo può essere utilizzato dal PV secondo le prescrizioni contenute nel Manuale d'utilizzo fornito dalla Regione al PV.

Nel rispetto delle condizioni di utilizzo riportate nel Manuale, il logo può essere inoltre esposto:

- su materiale promozionale e divulgativo del PV/impresa, già esistente o appositamente creato per la promozione del logo
- attraverso strumenti informativi e comunicativi virtuali come il sito on line del PV/impresa o video promozionali
- negli spazi esterni di pertinenza del PV, ad esempio parcheggi e gallerie, su supporti fisici già esistenti o appositamente creati per la promozione del logo.

Per qualsiasi utilizzo non espressamente indicato dal presente articolo, il concessionario del logo inoltra richiesta alla Regione che si impegna a valutarne la coerenza con gli obiettivi del progetto.

Art. 9 Verifica dei requisiti

Il processo di verifica dei requisiti si articola su due livelli :

- a) una fase di controllo interno attraverso il monitoraggio, che si basa sull'analisi dei dati forniti dal concessionario stesso in relazione ai requisiti obbligatori o ai requisiti facoltativi grazie ai quali è stato ottenuto un punteggio premiante. Le tabelle degli allegati B e C indicano, per ciascun requisito, il dato da raccogliere ai fini del monitoraggio.

La raccolta dei dati avviene ad opera del concessionario che si impegna a:

- effettuare la raccolta dati utilizzando gli strumenti e seguendo le indicazioni inviate dalla Regione in sede di rilascio del logo;
- fornire i dati una volta l'anno, entro il 31 marzo, utilizzando i dati relativi all'annualità precedente.

I dati raccolti nell'ambito di questa fase di controllo interno sono inseriti nel Registro dalla Regione;

- b) una fase di verifica su campo tramite audit, che vengono effettuati dalla Regione su un campione di PV identificato con criteri di massima differenziazione di territorio e di classe dimensionale.

Art. 10 Controlli sulle dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

I controlli verranno effettuati con le seguenti modalità:

- Controllo puntuale: su singole e specifiche dichiarazioni, laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime;
- Controllo a campione: verrà sottoposto al controllo almeno il 5% delle dichiarazioni contenenti asserzioni che l'Amministrazione ha positivamente valutato per l'assegnazione del logo. Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna.

Nel conteggio delle dichiarazioni sottoposte a controllo a campione non sono ricomprese le dichiarazioni oggetto di controllo puntuale.

La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sarà avviata nel rispetto dei seguenti termini:

- in riferimento al controllo puntuale: nella stessa fase istruttoria entro 30 giorni dalla data di presa in esame delle dichiarazioni sostitutive o comunque entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di attribuzione del logo;
- in riferimento al controllo a campione: entro 30 giorni dall'assegnazione del logo.

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Rifiuti e bonifica siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il responsabile del procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando un termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Decorso detto termine il responsabile del procedimento procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

Art. 11 Mantenimento, sospensione, revoca e ripristino e del logo

Il PV si intende concessionario dell'uso del logo fintanto che sono rispettate le condizioni del presente disciplinare. Il PV si impegna a sospendere l'utilizzo del logo al venir meno delle condizioni che ne hanno reso possibile il rilascio.

La Regione, a seguito di riscontrate irregolarità o inadempienze, può disporre la sospensione o la revoca della concessione del logo a seconda della gravità della situazione rilevata

Nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti facoltativi dichiarati dal PV, a seguito della comunicazione del concessionario, la Regione in base al nuovo punteggio ottenuto dal PV, valuta se declassare il PV ad una categoria ambientale inferiore, rilasciando il logo in una diversa versione, o se sospenderne temporaneamente l'uso. Il logo sospeso può essere ripristinato dalla Regione entro 60 gg dal ricevimento della richiesta inviata dall'impresa secondo la procedura di cui all'art 5 che dimostri il ripristino dei requisiti facoltativi perduti o l'introduzione di nuovi requisiti facoltativi.

La revoca del logo viene disposta, previa diffida, dalla Regione nei seguenti casi:

- accertamento di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato A;
- accertamento di mancato rispetto di requisiti facoltativi;
- perdita di uno o più requisiti obbligatori;
- inottemperanza da parte del concessionario degli impegni assunti tramite la sottoscrizione del Modulo di cui all'Allegato A, in particolare in caso di rifiuto a fornire i dati necessari al monitoraggio e di sottoporsi agli audit;
- utilizzo del logo secondo modalità e fini non conformi, al presente disciplinare e al Manuale di utilizzo.

Un PV a cui è stato revocato il logo, può procedere, una volta sanate le irregolarità, alla richiesta di un nuovo rilascio, ripetendo la procedura di cui all'art.5.

Allegato A Modello per la richiesta di adesione al sistema di qualificazione ambientale del PV

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' Ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)..... nato a.....
il residente aprovincia (.....) cap.....
via C.F.
in qualità di rappresentante legale dell'impresail/i cui punto/i vendita è/sono:

	Ragione sociale PV	indirizzo	Comune	Provincia	Referente PV
1					
2					
3					

RICHIEDE

- l'uso del logo "Carrello verde", livello(bronzo/argento/oro)
- il passaggio dal livello al livello del logo "Carrello verde"
- il ripristino del logo sospeso/revocato
- il riesame del provvedimento di sospensione/revoca n.____

COMUNICA

- la modifica dei requisiti precedentemente dichiarati

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del Decreto medesimo nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità; consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere sotto la propria responsabilità

dichiara

per ciascun punto vendita di cui al precedente elenco, il possesso dei requisiti indicati nelle tabelle "Elenco requisiti offerta consumatore" e "Elenco requisiti PV" che si allegano alla presente dichiarazione in formato pdf e in formato aperto (*).

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver preso visione delle regole per l'utilizzo del logo, di cui all'art.8 del Disciplinare e di accettarne per intero i contenuti e gli obblighi;
- di dare il consenso al trattamento dei dati riguardanti il/i PV e al loro inserimento nel Registro dei PV aderenti al sistema;
- di dare il consenso all'inserimento del/dei PV con relativo logo ed elenco delle azioni attuate sulla pagina web visibile al pubblico;

e si impegna a:

- utilizzare il logo in base alle regole di cui all'art.8 del Disciplinare;
- fornire i dati richiesti secondo il formato e la frequenza stabiliti dalla Regione e a rendersi disponibile a sottoporsi agli audit da parte della Regione, come previsto dall'art. 9 del Disciplinare;
- comunicare tempestivamente all'indirizzo servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it qualsiasi variazione delle condizioni che hanno reso possibile il rilascio del logo;
- sospendere l'utilizzo del logo, nei casi indicati dall'art. 11 del Disciplinare.

Firma e data

Timbro

- Allegati:
1. Documento di identità del dichiarante;
 2. Elenco requisiti offerta consumatore;
 3. Elenco requisiti PV

(*) Note per la creazione e la compilazione dell'elenco dei requisiti posseduti.

Compilare il file "**all_2_domanda**" (disponibile sul sito della Regione all'indirizzo.....) con i dati del PV/dei PV per il quale/i quali si intende presentare domanda di adesione al sistema di qualificazione. Nel file i requisiti dell'offerta al consumatore e quelli relativi al PV appaiono in un'unica tabella; il richiedente quindi predisporrà una riga per ogni PV interessato al rilascio del logo. Una volta inserita la superficie del PV in m² (colonna "Sup(m2)"), verrà automaticamente compilata la colonna "classe dimensionale" e verranno resi espliciti i requisiti obbligatori e quelli facoltativi (con relativo punteggio). Eseguire la compilazione, requisito per requisito, indicando con "SI" i requisiti posseduti e con "NO" i requisiti non posseduti o non applicabili al PV. Il file è strutturato in modo da calcolare automaticamente il punteggio e attribuire la conseguente categoria ambientale, in modo da mettere il compilatore nelle condizioni di verificare il risultato. Una volta terminata la compilazione, il richiedente è tenuto, seguendo le istruzioni riportate nel file stesso, a produrre 2 report (1 report requisiti offerta al consumatore; 1 report requisiti PV), che vanno stampati ed allegati alla domanda di adesione (il presente modulo di richiesta), che costituisce atto notorio. Il file originario va comunque allegato alla mail che il richiedente invia per l'inoltro della domanda.

Allegato B - Tabella requisiti dell'offerta al consumatore
(O = Obbligatorio, F = Facoltativo)

	area di vendita (m2)				dati da fornire per monitoraggio
	<500	500-999	1000-2990	>3000	
vendita di almeno 3 linee di detergenza alla spina	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	- litri di detersivo venduti/anno • Numero di •aconi per detersivo sfuso e rela•ve capacità venduti/anno • Quan•tà in litri di detersivo (non sfuso) complessivamente venduto/anno
vendita di un tipo di alimento sfuso (frutta secca, legumi, caramelle, pasta, ad eccezione del pane e dell'ortofrutta). Si considera la categoria di alimento	F - 1 punto	F - 1 punto	O	O	- kg di alimento sfuso venduti/anno - kg del corrispondente alimento venduto confezionato/anno
vendita di ulteriori categorie di alimenti sfusi	F - 2 punti	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	idem
valorizzazione merce non commercializzabile	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 1 punto	O	kg di merce donata/anno
vendita di pile ricaricabili	O	O	O	O	- quantità pile ricaricabili vendute/anno per tipologia - quantità pile tradizionali vendute/anno per tipologia
vendita di pannolini lavabili/compostabili	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 1 punto	F - 1 punto	- quantità pannolini lavabili/compostabili venduti/anno - quantità pannolini tradizionali venduti/anno
vendita di prodotti usa e getta (bicchieri /posate /piatti) in materiale compostabile/biodegradabile	F - 1 punto	O	O	O	- quantità di bicchieri/posate/piatti in materiale compostabile/biodegradabile venduti/anno - quantità di bicchieri/posate/piatti in plastica venduti/anno
vendita di almeno 3 prodotti con ricarica (es. confezioni senza erogatore, ricariche liquide concentrate, testine di spazzolini)	O	O	O	O	- quantità di prodotti con ricarica venduti/anno - quantità dell'equivalente prodotto tradizionale venduto/anno
vendita di 1 ulteriore prodotto con ricarica (es. confezioni senza erogatore, ricariche liquide concentrate, testine di spazzolini, lamette, ecc).	F - 1 punto	F - 1 punto	O	O	idem
vendita di almeno 1 prodotto con confezioni biodegradabili (es. mater bi). NOTA: Non sono da considerare carta e cartone	O	O	O	O	- quantità prodotti in confezioni biodegradabili venduti/anno sul totale della stessa tipologia di prodotto in confezione tradizionale venduto/anno
vendita di 1 ulteriore prodotto con confezioni biodegradabili (es. mater bi), appartenente ad una diversa linea di prodotti. NOTA: Non sono da considerare carta e cartone	F - 2 punti	F - 1 punto	F - 1 punto	O	
Vendita <u>al banco</u> di pane e altri prodotti da forno con imballaggi in carta o con materiali compostabili. NOTA: La presenza di imballaggi in sola carta non va intesa come esclusiva modalità di imballaggio di tutti i prodotti del banco ma come modalità da applicare alla sola vendita di pane (o altri prodotti adatti ad essere contenuti nella carta) e sarà quindi complementare alla disponibilità di altri imballaggi al banco idonei al contenimento di prodotti con diverse caratteristiche	O	O	O	O	
Vendita di almeno 1 tipologia di pane sfuso self o altri prodotti da forno con imballaggi monomateriali	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	- presenza si/no
vendita <u>al banco</u> di salumi e formaggi solo con la pellicola (no vaschetta) o in carta a veli in materiale riciclabile separabili (no poliaccoppiati), in base alle caratteristiche del prodotto	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 1 punto	F - 1 punto	
vendita <u>self service</u> di almeno 3 formaggi al taglio solo con la pellicola (no vaschetta)	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	
vendita al reparto self service di frutta e verdura con sacchetti/guanti in materiale compostabile	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	- quantità di sacchetti compostabili utilizzati/anno

Vendita di eco-shoppers compostabili (conformi alla normativa europea vigente, UNI EN13432-2002)	0	0	0	0	- quantità di shopper compostabili vendute/anno
vendita di borse riutilizzabili	0	0	0	0	- quantità di shopper riutilizzabili vendute/anno
vendita di cartoni riutilizzabili	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	0	- quantità di cartoni riutilizzabili vendute/anno
Presenza di distributori di acqua di rete alla spina (cassette dell'acqua)	F - 2 punti	- litri di acqua erogata/anno			
Vendita di caraffe filtranti	F - 1 punto	F - 1 punto	0	0	- quantità di caraffe vendute/anno
Vendita di compostiere		F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	- numero di compostiere vendute/anno
Ritiro 1 contro 0 per i RAEE nei PV dove non obbligatorio	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 1 punto	- numero di pezzi ritirati/anno per categoria
presenza di contenitori per il disimballaggio della spesa e corretta raccolta differenziata a valle delle casse	F - 2 punti	- presenza sì/no			
iniziative per incrementare la raccolta di alcune tipologie di rifiuti da parte del cittadino NOTA: ci si riferisce all'attivazione di almeno un'iniziativa (nell'anno di riferimento) finalizzata all'aumento della raccolta di alcune tipologie di rifiuti grazie al posizionamento di appositi contenitori, in collaborazione col gestore del Servizio Pubblico Locale	F - 1 punto				
pubblicità alla clientela in carta riciclata/certificata	0	0	0	0	
pubblicità alla clientela inviata/scaricabile in formato elettronico	F - 1 punto	- presenza sì/no			
iniziative di comunicazione verso il consumatore collegate ai requisiti del marchio	0	0	0	0	
iniziative di comunicazione verso il consumatore sulle corrette modalità di conferimento rifiuti e di attuazione della RD NOTA: ci si riferisce all'attivazione di almeno un'iniziativa (nell'anno di riferimento) di sensibilizzazione/comunicazione/informazione. L'iniziativa, anche se a supporto del requisito relativo al posizionamento di contenitori per specifiche tipologie di rifiuti (vedi sopra), consente di guadagnare il punto aggiuntivo	F - 1 punto				

Allegato C - Tabella requisiti del PV
(O = Obbligatorio, F = Facoltativo)

	area di vendita (m2)				dati da fornire per monitoraggio
	<500	500-999	1000-2990	>3000	
utilizzo di cassette riutilizzabili per ortofrutta	O	O	O	O	- numero di cassette riutilizzabili sul totale delle cassette utilizzate
negli uffici del PV utilizzo di carta certificata FSC o riciclata	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	- numero di risme di carta certificata utilizzate/anno su numero totale di risme di carta utilizzate/anno
dematerializzazione delle procedure per almeno una delle seguenti attività: busta paga on line, newsletter on line, protocollo on line, ecc.	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	- numero di procedure/attività dematerializzate - numero di stampe evitate grazie alla dematerializzazione delle procedure
dematerializzazione delle procedure per un'ulteriore attività: busta paga on line, newsletter on line, protocollo on line, ecc.	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	idem
utilizzo stampanti con impostazione fronte/retro	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	
presenza distributori acqua per i dipendenti (fontanelle o boccione)	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	- litri di acqua erogata/anno
RD da parte dei dipendenti 1: presenza di raccoglitori negli spazi a disposizione del personale per la raccolta di <u>almeno un tipo</u> di rifiuti della RD (carta/plastica/vetro/lattine)	O	O	O	O	
RD da parte dei dipendenti 2: presenza raccoglitori negli spazi a disposizione del personale per la raccolta di <u>una ulteriore tipologia</u> di rifiuti della RD (carta/plastica/vetro/lattine)	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	
presenza raccoglitori toner	O	O	O	O	
presenza di congelatori con sportelli isolanti	O	O	O	O	
presenza frigoriferi con sportelli isolanti	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	
Impianti frigoriferi con recupero di calore	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	-frigoriferi con impianti recupero calore/totale frigoriferi
Presenza di impianti per autoproduzione energia (fotovoltaico, solare, eolico, cogenerazione, ecc.)	F - 3 punti	F - 3 punti	F - 3 punti	F - 3 punti	- kw/h auto prodotti rispetto al consumo totale /anno
Approvvigionamento energetico del PV per il 100% da fornitore di energia da fonti rinnovabili	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	si/no
Impostazione temperatura estiva non inferiore a 24°	O	O	O	O	
Impostazione temperatura invernale non superiore a 20°	O	O	O	O	
Utilizzo di lampade a basso consumo o a led: situazione 1 - fino al 50% del totale delle lampade installate a basso consumo o a led situazione 2 - oltre il 50% del totale delle lampade installate a basso consumo o a led	F - 1 punto/2 punti	F - 1 punto/2 punti	F - 1 punto/2 punti	F - 1 punto/2 punti	-Lampade a led o risparmio/totale lampade installate
Integrazione luce naturale/luce artificiale 1 - presenza di solar tube nel PV	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	F - 2 punti	-numero di impianti e caratteristiche impianti distribuzione luce naturale
Integrazione luce naturale/luce artificiale 2 - presenza di altre tecniche/dispositivi per la diffusione di luce naturale (es. lucernai)	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	-numero di impianti e caratteristiche impianti distribuzione luce naturale
Implementazione di sistemi di gestione dell'energia (es. ISO 50001)	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	F - 1 punto	- presenza si/no

Allegato D - Attribuzione del punteggio

Al fine di ottenere il rilascio della qualifica o di ottenere il passaggio alle categorie superiori, il PV deve soddisfare due condizioni, in riferimento alla propria classe dimensionale:

- possedere tutti i requisiti definiti come obbligatori,
- ottenere, tramite i requisiti facoltativi, un punteggio uguale o superiore al valore soglia, facendo un'unica somma dei punti corrispondenti ai requisiti facoltativi di entrambe le tipologie (allegato B e allegato C).

In via sperimentale, per il periodo iniziale di avvio del sistema di qualificazione ambientale, la Regione si riserva di rilasciare ai PV il logo in un'unica versione, senza differenziare le categorie di qualità: in tal caso, il PV si intende ammesso al sistema di qualificazione se possiede tutti i requisiti obbligatori, come definiti nelle tabelle allegato B e allegato C

I valori soglia per ogni classe dimensionale e per ogni livello di qualificazione sono contenuti nella seguente tabella:

	bronzo	argento	oro
Classe I	10 punti	22 punti	40 punti
Classe II	8 punti	17 punti	32 punti
Classe III	9 punti	18 punti	34 punti
Classe IV	7 punti	16 punti	30 punti

A titolo esemplificativo, un PV di 1500 m², quindi appartenente alla classe dimensionale III, che voglia aderire al sistema per la prima volta deve rifarsi al contenuto della tabella dell'allegato B, come descritto nel seguito:

1. scegliere la colonna corrispondente alla propria classe dimensionale
2. identificare i requisiti obbligatori e i requisiti facoltativi applicabili
3. lo stesso procedimento va seguito per la tabella dell'Allegato C
4. scegliere una combinazione di requisiti facoltativi obbligatoriamente provenienti da entrambe le tabelle che consenta di raggiungere il punteggio pari alle soglie di accesso per la classe dimensionale III, vale a dire:

	bronzo	argento	oro
Classe I	10 punti	22 punti	40 punti
Classe II	8 punti	17 punti	32 punti
Classe III	9 punti	18 punti	34 punti
Classe IV	7 punti	16 punti	30 punti

5. a titolo esemplificativo, se il PV attua i seguenti requisiti :

	Descrizione requisito	Punti
TABELLA ALL. B	vendita di almeno 3 linee di detergenza alla spina	2
	vendita pane sfuso self e altri prodotti da forno con imballaggi monomateriali	1
	vendita di cartoni riutilizzabili	1
	Ritiro 1 contro 0 per i RAEE nei PV dove non obbligatorio	2
	pubblicità alla clientela inviata/scaricabile in formato elettronico	1
TABELLA ALL. C	presenza frigoriferi con sportelli isolanti	2
	Impianti frigoriferi con recupero di calore	2
	Presenza di impianti per autoproduzione energia (fotovoltaico, solare, eolico, cogenerazione, ecc.)	3
	Oltre il 50% del totale delle lampade installate a basso consumo o a led	2
	TOTALE	16

totalizza un punteggio pari a 16, che gli garantisce l'ottenimento del logo nella categoria più bassa.

Accordo di dettaglio per l'adesione al Sistema di qualificazione ambientale dei punti vendita della distribuzione organizzata denominato Carrello verde" discendente dall'Accordo collaborativo sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR e Legacoop Emilia-Romagna sottoscritto il 18 giugno 2014

TRA

la **Regione Emilia-Romagna**, con sede in Bologna rappresentata dall'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo, di seguito Regione,

l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con sede in Bologna rappresentata dal Direttore pro - tempore ing. Vito Belladonna, di seguito ATERSIR;

Legacoop Emilia-Romagna, con sede in Bologna rappresentata dal Presidente dott. Giovanni Monti, di seguito Legacoop E.R.;

e le Cooperative di seguito elencate:

Coop Adriatica con sede in Villanova di Castenaso (BO) rappresentata dal Presidente Adriano Turrini;

Coop Estense con sede in Modena rappresentata dal Vicepresidente Mirco Dondi

Coop Nordest con sede in Reggio Emilia rappresentata dal Presidente Paolo Cattabiani;

Coop Reno con sede in San Giorgio di Piano rappresentata dal Presidente Andrea Mascherini;

Visti

- la Direttiva 2008/98/CE che stabilisce una precisa gerarchia nella gestione dei rifiuti privilegiando in via prioritaria la prevenzione ed il recupero;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 5 ottobre 2015 n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riutilizzo dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 3 febbraio 2014 concernente l'adozione della proposta di Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR);

Considerato che

- la Regione ha sottoscritto il 18 giugno 2014 un Accordo collaborativo con ATERSIR e Legacoop Emilia-Romagna finalizzato alla elaborazione di proposte ed idee progettuali mirate alla prevenzione della produzione e al recupero dei rifiuti nel settore della distribuzione organizzata;
- l'accordo si pone come obiettivi:
 - a) promuovere la prevenzione e il recupero dei rifiuti tramite il coinvolgimento del mondo della produzione e della distribuzione commerciale, anche attraverso l'introduzione sperimentale di sistemi di tariffazione puntuale con meccanismi di incentivo e disincentivo;
 - b) far emergere nuove proposte ed idee progettuali di riduzione e recupero dei rifiuti nella forma di accordi di dettaglio e progetti sperimentali;
 - c) valorizzare i punti vendita come luogo privilegiato di sensibilizzazione dei consumatori verso scelte d'acquisto meno impattanti in termini di rifiuti prodotti, attraverso campagne di comunicazione coordinate a livello regionale;
 - d) incentivare la produzione e la vendita di prodotti che minimizzano gli impatti ambientali associati al confezionamento, alla distribuzione, all'utilizzo e al fine vita dei beni;
 - e) migliorare la gestione dei rifiuti prodotti presso i punti vendita;
- per il raggiungimento di tali obiettivi sono state individuate alcune iniziative specifiche da sottoporre ad analisi e studio nell'ambito dei gruppi di lavoro opportunamente istituiti, nonché la possibilità di prevedere Accordi di dettaglio da sottoscrivere con le parti interessate per la loro attuazione;
- tra le tematiche proposte per l'attuazione dell'accordo è stata considerata la definizione di un sistema di qualificazione dei punti vendita sotto il profilo ambientale, finalizzato ad innalzare le prestazioni ambientali dei punti vendita, non solo riducendo gli impatti collegati alla gestione dello stesso punto vendita (in termini soprattutto di rifiuti e consumi energetici), ma anche qualificando l'offerta al consumatore attraverso le modalità di vendita (vending, sostenibilità imballaggi della vendita al banco, ecc.) o i servizi offerti al cliente (contenitori raccolta differenziata, contenitori per la spesa messi a disposizione, informazione e sensibilizzazione, ecc.);

- per stabilire gli aspetti tecnici (requisiti e modalità di implementazione) del sistema di qualificazione è stato avviato un tavolo di lavoro tematico a cui hanno partecipato anche alcuni rappresentanti delle cooperative della grande distribuzione;

- i lavori del tavolo, che si sono protratti per un anno, hanno portato alla definizione di un sistema di qualificazione ambientale, le cui modalità di ammissione e di mantenimento sono definite nel "Disciplinare per l'adesione Sistema di qualificazione ambientale nei punti vendita della distribuzione organizzata della Regione Emilia-Romagna denominato Carrello verde"

Preso atto che alcune cooperative aderenti a Legacoop hanno espresso la volontà di promuovere presso i propri associati l'adesione al sistema di qualificazione ambientale della Regione Emilia Romagna e di contribuire a valutarne gli effetti sia in termini di miglioramento delle performance ambientali dei punti vendita sia di riduzione della produzione dei rifiuti;

Ravvisata la necessità di sottoscrivere uno specifico accordo tra la Regione Emilia Romagna, ATERSIR, Legacoop Emilia-Romagna, Coop Adriatica, Coop Estense, Coop Nordest, Coop Reno e che si configura come accordo di dettaglio rispetto a quello già sottoscritto il 18 giugno 2014 da Regione, Atersir e Legacoop;

Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e si sottoscrive il presente Accordo

Art. 1 Finalità ed obiettivi

- a) il presente Accordo di dettaglio è da intendersi come strumento attuativo delle disposizioni contenute nell'Accordo collaborativo sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR e Legacoop Emilia-Romagna approvato con D.G.R. n. 731 del 26 maggio 2014, e come tale mira a ridurre la quantità di rifiuti prodotta sul territorio regionale, tramite azioni di prevenzione e recupero da attuarsi presso i Punti Vendita della Distribuzione Organizzata (di seguito PV).
- b) Gli obiettivi perseguiti dal presente Accordo sono:
- la promozione del sistema di qualificazione ambientale della Regione Emilia-Romagna "finalizzato a contraddistinguere quei PV che adottano soluzioni atte a ridurre la produzione di

rifiuti e più in generale a migliorare le prestazioni ambientali, tramite rilascio di un riconoscimento (nello specifico il logo denominato Carrello Verde")

- la valorizzazione dei PV aderenti al sistema, grazie al rilascio del riconoscimento e alla sua promozione sul territorio regionale, anche tramite una specifica campagna di comunicazione
- il monitoraggio degli effetti della diffusione del sistema sia in termini di miglioramento delle performance ambientali dei punti vendita sia di riduzione della produzione dei rifiuti,

Le procedure, i termini, le modalità per l'adesione al Sistema ed il mantenimento del riconoscimento sono regolamentate dal "Disciplinare per l'adesione al Sistema di qualificazione ambientale nei punti vendita della distribuzione organizzata della Regione Emilia Romagna denominato Carrello verde" (di seguito "Disciplinare")

Art. 2 Impegni delle parti

La Regione si impegna a:

- assegnare il logo denominato "Carrello verde" come riconoscimento per l'adesione al sistema di qualificazione ambientale conformemente alle prescrizioni del Disciplinare;
- condurre le verifiche e i controlli relativi al possesso dei requisiti dichiarati dai PV e a rivedere periodicamente i requisiti;
- creare ed aggiornare il Registro dei PV aderenti al sistema di qualificazione;
- gestire il sistema di monitoraggio alimentato con i dati forniti dai PV aderenti;
- divulgare le informazioni riguardanti il sistema di qualificazione e un elenco dei PV aderenti;
- divulgare, mediante i propri canali di comunicazione, le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati del presente Accordo di dettaglio;
- promuovere, in attuazione della L.R. 16/2015, l'adozione di possibili agevolazioni tariffarie per le imprese aderenti al sistema, che mettano in atto azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti;

ATERSIR si impegna a:

- divulgare, mediante i propri canali di comunicazione, le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati del presente Accordo di dettaglio;
- formulare, in attuazione della L.R. 16/2015 un'ipotesi di meccanismo premiante per i PV aderenti al sistema che dimostrino una reale riduzione di rifiuti, tramite le forme di incentivazione rese disponibili dalla normativa e promuovere l'adozione di tali meccanismi nei Comuni del territorio regionale.

Legacoop E.R. si impegna a:

- divulgare, mediante i propri canali di comunicazione, le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati del presente Accordo di dettaglio;
- promuovere presso le Cooperative e/o le imprese associate l'adesione al sistema di qualificazione ambientale oggetto del presente Accordo di dettaglio.

Le Cooperative firmatarie si impegnano a:

- collaborare alla revisione periodica dei requisiti di qualificazione contenuti nel Disciplinare;
- aderire al sistema regionale di qualificazione ambientale;
- coordinare le attività dei PV aderenti al sistema di qualificazione, ponendosi come interfaccia tra questi e la Regione: le Cooperative si impegnano in particolare a raccogliere e trasmettere la documentazione necessaria per l'adesione al sistema secondo le modalità previste dal disciplinare;
- diffondere tra i PV le comunicazioni provenienti dalla Regione;
- divulgare, mediante i propri canali di comunicazione, le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati del presente Accordo di dettaglio.

Art. 3 Adesioni successive

I soggetti del distribuzione organizzata non firmatari del presente Accordo potranno richiedere alla Regione di aderire al sistema di qualificazione ambientale in qualsiasi momento successivo, previa accettazione e rispetto dei contenuti del presente Accordo.

La Regione formalizza le eventuali nuove adesioni tramite determinazione del Direttore competente in materia di ambiente.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha una durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e, permanendone le finalità, può essere prorogato su espressa volontà delle parti da comunicare alla Regione entro 6 mesi dalla scadenza.

Art. 5 Oneri fiscali e spese

Il presente atto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico dei soggetti che sottoscrivono l'accordo con ripartizione in parti uguali. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.